

Accordi regionali per CIG in deroga.

Lombardia.

Accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde per l'attuazione del decreto-legge 9/2020 e del decreto legge 18/2020, 20 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono accedere alla CIG in deroga i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione** le tutele previste dalle vigenti **disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro**, quanto alle **unità produttive o operative situate in Lombardia** a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato **ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria**.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

I datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità previste dalle norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate.

Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, compresi i Fondi, e, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.

I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non autorizzati al suddetto trattamento.

Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

destinatari

Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i **lavoratori** aventi, **alla data del 23 febbraio 2020**, un **rapporto di lavoro subordinato**:

- operai;
- impiegati;
- quadri;
- apprendisti;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoranti a domicilio mono commessa;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte: per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo.

condizioni

Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti **limitazioni**:

- i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- i lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

durata

La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020, **a partire dal 23 febbraio 2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria** in coerenza con la normativa vigente.

informative e accordi sindacali

L'**accordo sindacale**, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

In particolare, l'accordo:

- deve attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;

- prevede che il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dalla normativa Covid-19, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;
- potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l'accordo sindacale, o decorsi i termini previsti, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi della c.d. "zona rossa", sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.